

Bolzano, lì 13 marzo 2020

Oggetto: Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – sospensione del pagamento delle rate dei mutui

Gentili clienti,

con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 29 febbraio 2020, n. 642, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 limitata inizialmente a Comuni della Lombardia e del Veneto e successivamente estesa a tutto il territorio nazionale, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In particolare, l'art. 1 ("Sospensione dei mutui"), comma 1, della citata Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di finanziamenti a medio/lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare concessi fino al 31 gennaio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi finanziamenti, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

In attuazione delle suddette norme la PRADER BANK SPA garantisce la possibilità di **richiedere entro il 20 aprile 2020** la sospensione della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti come sopra descritti. Per tutte le rate ricomprese nel periodo di sospensione il titolare del finanziamento pagherà alle scadenze contrattualmente previste solamente la quota interessi. Il rimborso della quota capitale delle rate oggetto della sospensione riprenderà al termine del periodo di slittamento.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito.

La sospensione delle rate avviene alle seguenti condizioni:

- Nessuna applicazione di commissioni o spese di istruttoria per la pratica di sospensione delle rate
- Nessuna modifica dei tassi di finanziamento/spread applicati

PRADER BANK SPA

PRADER BANK AG - SpA	Bozen-Bolzano	Trento	Verona
Rechtssitz - Generaldirektion	Musterplatz - P.zza della Mostra, 2	Via Belenzani, 25	Corso Porta Nuova, 31
Sede legale e direzione generale:	I - 39100 Bozen-Bolzano (BZ)	I - 38122 Trento (TN)	I - 37122 Verona (VR)
Musterplatz - P.zza della Mostra, 2	Tel. +39 0471 06 77 88	Tel. +39 0461 197 77 88	Tel. +39 045 853 64 88
I - 39100 Bozen-Bolzano (BZ)	Fax +39 0471 06 77 89	Fax +39 0461 197 77 89	Fax +39 045 497 21 29
	www.praderbank.com	E-mail: info@praderbank.com	PEC: praderbank@postecert.it